

=====  
agenzia mensile di informazione sulle  
iniziative di base nell'università

**UNIVERSITA'  
DEMOCRATICA**

Spedizione in abbonamento postale gruppo III  
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984  
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta  
Redazione via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo  
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo  
Pubblicità inferiore al 70%

Giugno 1991  
Anno VIII n. 79

**IN QUESTO NUMERO** =====

= Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori  
del 7 giugno 1991 ..... 2

= Resoconto della discussione e votazione in  
commissione cultura della Camera dei primi sei  
articoli della legge sull'autonomia universitaria ..... 4

= Il "nuovo" progetto di Ruberti sulla docenza  
universitaria..... 11

= Bestiario accademico ..... 13

= Avviso dell'Assemblea nazionale dei ricercatori  
universitari del 12 luglio 1991 a Roma ..... 14

=====

## Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari. Roma 7/6/1991

### LA LEGGE SULL'AUTONOMIA ALLA CAMERA

Ancora una volta la commissione cultura della Camera sta affrontando la discussione e la votazione di una legge così importante per l'università (e non solo) come quella sull'autonomia universitaria senza ascoltare le posizioni e le richieste del mondo universitario, comprese quelle elaborate dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari.

Sulla base dei resoconti sommari relativi alle sedute in cui si sono discussi e votati i primi tre articoli della legge, si osserva che:

1. ancora una volta la lobby accademico-parlamentare (presente indifferentemente nei partiti di maggioranza e di opposizione) ha operato nell'interesse della corporazione dei professori ordinari votando contro la riforma in senso democratico della composizione del senato accademico integrato (peraltro proposta in termini moderati) preferendo conservare una composizione che garantisce agli ordinari circa il 50% dei posti (art. 3, comma 5);
2. la stessa lobby, con il consenso di tutti i membri della commissione, ha rafforzato il ruolo delle facoltà, organismi obsoleti, a discapito dei consigli di corso di laurea, di cui la legge nemmeno parla (art. 3, comma 1, punto a);
3. la maggioranza della commissione ha voluto il senato degli studenti, organismo voluto fortemente dai "movimenti" giovanili di tutti i partiti e rifiutato nettamente dal movimento degli studenti. In tal modo si vogliono riattivare i "parlamentini studenteschi" per incanalare gli studenti verso la politica "classica", in alternativa alla partecipazione e alla rappresentazione diretta degli studenti attraverso le assemblee e i loro delegati (art. 3, comma 1, punto d).

L'avvio della discussione e della votazione dei primi articoli della legge, per i contenuti approvati e per il solito modo di far prevalere gli interessi di casta, non fa dunque prevedere nulla di buono per i successivi articoli.

Nel riproporre a tutti i membri della commissione gli emendamenti elaborati dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari [v. "Università Democratica", maggio 1991, n. 78, pp. 2-4], si rivolge loro l'invito a non fare e a non consentire l'uso improprio del Parlamento approfittando della spropositata presenza in esso di una categoria.

Nel momento in cui si discute tanto dello scollamento dei politici e delle istituzioni dalla gente, sarebbe grave che un gruppo categoriale dia un pesante esempio di arroganza e prepotenza.

L'uso privato del Parlamento è fortemente agevolato dal silenzio stampa sulle tematiche universitarie e soprattutto dalla disinformazione-indifferenza che caratterizza sempre più il mondo universitario nei confronti di leggi che dovrebbero interessarlo enormemente e che comunque cambieranno a fondo il ruolo e il funzionamento dell'università.

Si rivolge, ancora una volta, un appello a tutte le componenti per discutere all'attività del Parlamento e per mobilitarsi in tempo, tenendo conto che il tempo rimasto è poco. Un invito alla discussione è pure rivolto agli organismi degli atenei (consigli di facoltà, di corso di laurea e di dipartimento)

### LE "NUOVE" PROPOSTE DI RUBERTI E DEL SUO MINISTRO OMBRA SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA

Ruberti l'1 giugno scorso, dopo circa un anno di confronto privato con i sindacati scelti come interlocutori di comodo, ha trasformato le sue "note informative sul disegno di legge in materia di stato giuridico del personale delle università" [v. "Università Democratica", agosto-settembre 1990, n. 71, p. 13] in schema di disegno di legge.

Appena tre giorni prima il gruppo della sinistra indipendente (e tra esso il neoministro ombra, il professore ordinario Guerzoni) ha presentato alla Camera una proposta di legge nella sostanza fotocopia di quella di Ruberti.

I contenuti dei due progetti sono:

- entrambi prevedono che gli organici di ordinari, associati e ricercatori rimangano separati;
- Ruberti conferma l'intenzione di abolire il sorteggio nella formazione delle commissioni per i concorsi ad ordinario e ad associato, la Sinistra indipendente lascia le cose come stanno;
- Ruberti, alla iniziale intenzione di prevedere la figura degli abilitati in lista di attesa in misura non superiore al 15% dei posti messi a concorso aggiunge ora l'alternativa di lasciare tutto come sta, la Sinistra indipendente prevede due liste separate: quella dei vincitori e quella degli idonei in lista di attesa in misura non superiore al 30%;
- Ruberti prevede un contentino per gli associati anziani a cui riserva un numero di posti di ordinario pari al 15% dei posti messi a concorso e in aggiunta ad essi, la Sinistra indipendente non lo prevede;
- entrambi prevedono il mantenimento del periodo di straordinariato per chi proviene dall'interno dell'università;
- entrambi prevedono per i ricercatori di lasciare tutto come sta, in più la sinistra ripristina la figura del contrattista, senza trattamento assistenziale e previdenziale

Su tutto tutti si scontrano. Solo nell'università tutti i baroni-parlamentari continuano ad incontrarsi, perpetuando, anzi accrescendo, la politica consociativistica ad esclusivo vantaggio dei loro interessi di casta.

Da anni si denuncia l'azione sfrontata di questo gruppo di potere accademico-parlamentare definita come la "componente" parlamentare di una potente lobby che gestisce a suo piacimento le risorse pubbliche per l'università e la ricerca. Forse che questo gruppo è in realtà qualcosa di "più"?

In alternativa al progetto della lobby accademico-parlamentare, si ripropone la proposta elaborata da tempo dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari:

"La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale.

Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da ordinari ed associati in numero pari, per il concorso a ricercatore da ordinari, da associati e da ricercatori confermati in numero pari. I membri delle commissioni sono sorteggiati tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari.

Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno."

### LA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA (dal documento della Segreteria dell'11-12 aprile 1991)

La legge sul dottorato di ricerca approvata alla Camera e in discussione, in sede legislativa, nella commissione istruzione del Senato, rappresenta un grosso passo verso la privatizzazione dell'università, con la squalificazione del titolo di dottore di ricerca e la sua trasformazione in fascia di reclutamento precario e subalterno.

I corsi di dottorato continuano, con questa legge di "riforma", ad essere corsi-fantasma e anche la verifica finale diventa un fatto locale, accentuando così l'uso del dottorato come strumento di cooptazione personale alla docenza universitaria.

Inoltre, viene affidata all'"autonomia" locale l'articolazione e il finanziamento dei corsi e delle borse di studio, il cui importo è determinato

- 2 -

caso per caso. In tal modo ci saranno dottorati e dottorandi "ricchi" e "poveri", a secondo della loro collocazione geografica e/o del settore scientifico.

Infine, si negano ai dottori di ricerca alcuni elementari riconoscimenti come quello di un consistente punteggio per il concorso di ricercatore o la possibilità di anticipare la prova di conferma a ricercatore.

Ai senatori sono stati proposti dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari una serie di emendamenti, frutto anche di contatti e confronti con dottorandi e dottori di ricerca [v. "Università Democratica", aprile 1991, n. 77, pp. 6-7].

#### SUPPLENZE ED AFFIDAMENTI AI RICERCATORI

Nei vari atenei e all'interno dei singoli atenei si stanno riscontrando atteggiamenti, comportamenti e procedure differenti nell'applicazione dell'art. 12 della 341/90, sia nell'attribuzione delle supplenze e degli affidamenti che nella partecipazione dei ricercatori con incarico di insegnamento negli organi collegiali.

#### L'AUTONOMIA DEI CONSIGLI DI FACOLTA' E DI CORSO DI LAUREA

- Le opinioni (pareri, delibere, ecc.) del Cun o dei senati accademici non hanno alcun valore prescrittivo per i consigli di facoltà e di corso di laurea che devono interpretare e applicare correttamente, in piena autonomia, la legge

#### PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI CON INCARICO NEI CONSIGLI DI FACOLTA' E DI CORSO DI LAUREA

- i ricercatori universitari che abbiano avuto assegnato un incarico di insegnamento per supplenza o affidamento (e le figure ad essi equiparate - comma 1 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341) debbono far parte a pieno titolo dei consigli di corso di laurea. Infatti la legge (comma 3 dell'art. 94 della legge 11 luglio 1980, n. 382) prevede già la piena partecipazione di tutti coloro che tenevano un insegnamento (nel 1980, professori ordinari, professori associati e professori a contratto).

I ricercatori hanno diritto (v. il comma appena citato) ad una rappresentanza nei consigli di corso di laurea pari ad un quinto di tutti i membri dei consigli stessi (professori, ricercatori con supplenza o affidamento, professori a contratto);

- analogamente, i ricercatori (e le figure equivalenti) con supplenza o affidamento debbono far parte a pieno titolo dei consigli di facoltà.

#### INIZIATIVE LEGALI

Ad ogni scorretta applicazione della legge circa le modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento ai ricercatori e circa la loro partecipazione nei consigli di facoltà e di corso di laurea bisogna reagire, oltre che con la denuncia politica, con il ricorso alla magistratura.

#### PER UNA INFORMAZIONE E UN COORDINAMENTO NAZIONALE

Per una migliore conoscenza della situazione nazionale e per una conseguente azione coordinata, è necessario avere per ogni facoltà informazioni e documenti su queste questioni.

Pertanto si invitano i ricercatori di tutte le facoltà a far pervenire informazioni e documenti a Paola Mura, membro dell'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori. L'indirizzo è: c/o Dipartimento di Linguistica - Via Beato Angelico, 1 - 35100 - Padova. Il numero di telefono è: 049 651688.

#### PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI E DEI RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI DI FACOLTA'.

E' prassi diffusa quella di non fare partecipare gli associati e i rappresentanti dei ricercatori alla discussione sulla destinazione dei posti di professore ordinario e le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

In realtà il comma 2 dell'art. 95 della 382/80 prevede che, in questi casi, gli associati e i rappresentanti dei ricercatori non "partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà" ma non li esclude dalla partecipazione (con diritto di parola) alle sedute.

Quando il legislatore ha voluto escludere una categoria o una rappresentanza dalla partecipazione dalle sedute su alcune questioni lo ha espressamente previsto (v., p.e., il comma 8 dell'art. 94).

In qualche consiglio di facoltà, quando si discute dell'attribuzione delle supplenze o degli affidamenti, si impedisce ai rappresentanti dei ricercatori di partecipare alla seduta. Ciò avviene in evidente violazione di quanto esplicitamente previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 95 della 382/80.

La discriminazione operata da questi consigli di facoltà rende, tra l'altro, non valide le delibere approvate.

#### RIELEZIONE DEL CUN

Il Parlamento ha ritenuto urgente la riforma del Cun, prevedendone composizione e compiti nuovi. Tale urgenza emerge dal fatto che il Parlamento, per far prima, ha deciso di collocare la riforma fuori dalla legge dell'autonomia.

Il ministro Ruberti non ancora provveduto alla elezione del Cun, preferendo mantenere l'attuale Cun di cui evidentemente gradisce ruolo e comportamenti.

Si tratta di una gravissima inadempienza che conferma la permanenza di una gestione arbitraria del ministero, rispettosa degli interessi accademici peggiori anziché della legge

#### L'ATTACCO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RICERCATORI E DEGLI ASSOCIATI.

Sembra rientrato il tentativo del governo di prevedere miglioramenti economici per la dirigenza pubblica riguardanti solo i professori ordinari e non anche i professori associati e i ricercatori.

Ciò avrebbe costituito una gravissima discriminazione tra categorie che svolgono uguale attività didattica e di ricerca. Si trattava di una "sanzione" di tipo economico-normativo per "materializzare" del ripristino di una forte gerarchizzazione all'interno del personale docente.

Su questa questione è comunque opportuno esprimere da parte delle categorie interessate la massima vigilanza.

#### L'ATTACCO ALLE PENSIONI

Nel progetto di ridimensionamento del trattamento pensionistico c'è anche la proposta di calcolare l'ammontare della pensione sulla base dello stipendio degli ultimi 10 anni anziché degli ultimi 5.

Nel respingere questa ipotesi che ridimensionerebbe notevolmente le pensioni, si ribadisce la richiesta di rendere pensionabile l'assegno aggiuntivo di cui al penultimo comma dell'art. 39 della 382/80 (indennità di tempo pieno). In tal senso si proporrà un disegno di legge.

#### REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO.

Per la costituzione dei senati accademici integrati prevista dall'art. 16 della "164" è necessario eleggere i rappresentanti di ordinari, associati e ricercatori sulla base delle aree scientifico-disciplinari determinate per l'elezione del Cnst.

Tali aree sono di fatto 16 perché 16 sono i raggruppamenti scientifico-disciplinari che esprimono una propria rappresentanza con un corpo elettorale attivo-passivo separato degli altri v. D.P.C. 6 agosto 1990, n. 282, G.U. del 6.10.90).

D'altronde esiste già almeno un caso di superamento del presunto tetto delle 12 aree che sarebbe possibile individuare in un ateneo: a Roma sono state indette le elezioni per il senato accademico integrato avendo individuato 13 aree scientifico-disciplinari.

#### IL 12 LUGLIO A ROMA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

Venerdì 12 luglio 1991 alle ore 10 a Roma (Geologia) si terrà l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari. E' necessaria la partecipazione di almeno un ricercatore per sede.

## RESOCONTO DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE IN COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI PRIMI SEI ARTICOLI DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 23 maggio 1991, ore 9.45. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Disegno e proposta di legge:

**Autonomia delle università e degli enti di ricerca** (Approvato dal Senato) (5460).

(Parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

**ANDREOLI ed altri: Nuove norme concernenti il bilancio delle università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio** (1120).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nella seduta dell'8 maggio scorso è proseguito l'esame preliminare sul provvedimento e sono state svolte le repliche da parte del relatore e del Governo.

Ritiene che possa ora passarsi all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati, suggerendo inoltre di rinviare al termine dell'esame dell'articolo l'esame degli emendamenti riferiti al titolo del disegno di legge n. 5460, approvato dal Senato e assunto come testo base.

Avverte che all'articolo 1 non risulta presentato alcun emendamento.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) osserva preliminarmente che l'obiettivo da perseguire è quello di varare una legge-quadro sull'autonomia universitaria. Da questo punto di vista, appaiono inopportuni i numerosi rinvii, a cominciare da quelli contenuti nell'articolo 1, alla legge n. 168; ritiene al contrario che il provvedimento in esame debba espressamente regolare tutti gli aspetti principali dell'autonomia, svincolandosi da continui riferimenti alla legge n. 168.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) fa presente che i rinvii ad altre leggi sono in effetti ridotti al minimo; d'altra parte, il richiamo alla legge n. 168 appare, allo stato, indispensabile. Il problema sollevato dal deputato Mattioli potrà vedere soluzione nel momento in cui sarà varato un testo unico in materia universitaria - i lavori preparatori del quale, come assicurato dal ministro, sono già iniziati, nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

La Commissione approva l'articolo 1 senza modifiche.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 2 risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.  
(Autonomia dell'università).

1. Al comma 1, dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 inserire dopo le parole: finanziaria e contabile le parole: e non perseguono fini di lucro.

2. Lo Stato garantisce l'autonomia delle università mediante il trasferimento di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività didattiche per il conseguimento di titoli universitari e delle attività di ricerca nei diversi campi disciplinari.

3. Le università possono istituire, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

4. Oltre alle forme di collaborazione esterne di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono stipulare convenzioni al fine di provvedere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione dei servizi per l'adempimento dei compiti istituzionali. Possono altresì stipulare contratti con i quali sono regolate le posizioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

5. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità.

2. 8.  
Guerzoni, Soave, De Julio, Gelli.

Al comma 2, seconda riga, dopo le parole: alle Università statali aggiungere: al CNR e agli Enti pubblici di ricerca.

2. 9.  
Bruni Giovanni.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni anno, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla ripartizione delle risorse finanziarie sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. 1.  
Mattioli, Scalia, Tamino.

Al termine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nella ripartizione delle risorse disponibili, particolare attenzione sarà indirizzata a privilegiare quegli atenei che presentino maggiori carenze nelle strutture di didattica e di ricerca.

2. 2.  
Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 3 sostituire le parole: e di libertà di ricerca e di insegnamento con le seguenti: con le modalità di cui agli articoli successivi.

2. 6.  
Poli Bortone, Rallo, Servello.

Al termine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: Le convenzioni di cui al presente comma non possono prevedere l'inserimento di rappresentanti delle parti esterne all'università negli organi permanenti di governo, gestione e controllo dell'università stessa.

2. 3.  
Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 5, dopo le parole di vita collettiva aggiungere le parole compresi gli asili nido.

2. 10.  
Poli Bortone.

Al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: Le attività di competenza del tutorato, di cui all'articolo 13 della legge n. 341 del 1990, sono disciplinate dal regolamento del tutorato stesso, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 341 del 1990.

2. 4.  
Mattioli, Scalia, Tamino.

Al termine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: Annualmente le università pubblicano l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie, la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica, didattica e di servizio e le specifiche strutture di ateneo co cui tali rapporti sono intrattenuti.

2. 5.  
Mattioli, Scalia, Tamino.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) osserva anzitutto che il testo dell'articolo 2, così come approvato dal Senato, è sostanzialmente identico all'articolo 6 della legge n. 168; in realtà, appare del tutto improprio riproporre in una nuova legge il contenuto di una legge precedente. In questa prospettiva, fa presente che i principi generali dell'autonomia universitaria sono già presenti nella legge n. 168 e sarebbe pertanto superfluo o addirittura sviante ritrascriverli con qualche variante nel provvedimento in esame.

Il suo emendamento 2.8, alla luce di queste considerazioni, mira a dare all'articolo 2 una struttura diversa da quella attuale e cioè di completare l'articolo 6 della legge n. 168 rinunciando, per il resto, a ripetere quanto già previsto nel suddetto articolo. Anche il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame appare improprio, considerato che è attualmente in discussione alla Camera un autonomo disegno di legge in materia di università non statali.

Raccomanda in conclusione l'approvazione del suo emendamento 2.8 che contribuirebbe, tra l'altro, ad un'opera di chiarezza legislativa.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) nel concordare con l'opportunità di

avere quanto prima un testo unico in materia universitaria, ritiene che l'articolo 2 del disegno di legge in esame dovrebbe esplicitare maggiormente un'esigenza di bilanciamento nella distribuzione delle risorse tra le università più avvantaggiate e quelle che invece presentano maggiori carenze. Il suo emendamento 2.1 mira invece a correggere l'articolo nel senso di ridurre quella che appare un'eccessiva discrezionalità del ministro nella distribuzione delle risorse.

Ribadisce inoltre la necessità che l'università mantenga la sua piena autonomia anche in presenza di rapporti di finanziamento con enti pubblici e privati, e sottolinea l'opportunità che nell'articolo 2 venga previsto un esplicito riferimento alle attività di tutorato.

Dopo che il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) ha osservato che alcune delle questioni sollevate dal deputato Mattioli sono affrontate anche dal suo gruppo con specifici emendamenti riferiti però ad altri articoli, il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) nel concordare sull'opportunità che gran parte degli emendamenti presentati dal deputato Mattioli all'articolo 2 vadano per ragioni sistematiche riferiti ad altri articoli, ricorda che per quanto riguarda la formulazione del testo attuale dell'articolo 2 vi è stata una lunga discussione presso il Senato e potrebbe essere non inutile che il ministro ripercorra brevemente in questa sede i termini di tale dibattito.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI ricorda che in effetti la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento sull'articolo 2 è durata molte settimane ed alcune delle questioni allora poste risultano in parte richiamate nei primi interventi della seduta odierna.

La questione principale che venne dibattuta concerneva la scelta tra il varo di una legge « asciutta » che operasse continui rinvii ad altre leggi, oppure una sorta di legge-quadro che si proponga anzitutto la definizione dell'Università. Il Senato optò per questa seconda alternativa dopo un dibattito molto lungo, durato quasi un anno e del quale non si può realisticamente non tenere conto. Per questi motivi si dichiara perplesso sull'opportunità di riscrivere completamente un testo che dovrà comunque tornare all'altro ramo del Parlamento. Dopo aver osservato che la ridondanza di alcune norme e talora dovuta alla necessità di affrontare in modo più specifico problemi particolari, auspica che le eventuali modifiche che la Commissione volesse apportare al testo non siano di mera forma ma di carattere sostanziale.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) sottolinea che, nonostante le osservazioni del ministro, appare singolare che non vi sia all'articolo 2 alcun richiamo esplicito dei principi di autonomia previsti dal nostro ordinamento nella legge n. 168. Ribadisce che la ratio dell'articolo 2 deve essere

quella di completare la legislazione attuale negli aspetti in cui questa è carente. E invece del tutto contrario ad espressioni oltremodo equivocate, come ad esempio l'affermazione che l'università è un'istituzione dotata di piena capacità di diritto pubblico e privato; si tratta infatti di una affermazione che nulla aggiunge alla definizione dell'Università come istituzione dotata di personalità giuridica.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) osserva che il lungo dibattito sviluppatosi sul tema dell'autonomia universitaria ha evidenziato la necessità di superare, tra gli altri, il rischio che alle università vengano attribuite sole competenze. La legge attuale sull'autonomia universitaria ha appunto il significato di operare il trasferimento di capacità e non solamente di competenze. In questa luce l'articolo 2 recepisce i termini di un dibattito ormai decennale.

Il Presidente Mauro SEPIA condivide l'opportunità, per non allungare i tempi di approvazione del provvedimento, che le modifiche non stravolgano il testo approvato dal Senato. D'altra parte la presente che su alcune formulazioni presso l'altro ramo del Parlamento si registra l'accordo di tutti i gruppi, come ad esempio la definizione dell'Università come istituzione.

Dopo che il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) ha sottolineato che in effetti la definizione dell'Università come istituzione è bisognosa di specificazioni perché altrimenti sarebbe un termine neutro, il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), nel prendere atto delle osservazioni svolte dal relatore e dal Governo, ritiene tuttavia fondati i rilievi mossi dal deputato Guerzoni. Appare infatti quanto mai utile semplificare l'articolo 2 proprio al fine di varare una legge che contenga i principi generali evitando invece quelle ripetizioni che rischierebbero, tra l'altro, di ridurre nei fatti l'autonomia dei singoli atenei invece che potenziarla.

Il suo gruppo e in via generale contrario a stravolgere il testo approvato dal Senato ma non può rinunciare a presentare proposte di modifiche su quello che rappresenta uno degli articoli fondamentali del provvedimento. Nel ritenere comunque utile che il relatore effettui uno sforzo per raccordare il testo approvato dal Senato con gli emendamenti teste presentati, presenta il seguente subemendamento all'emendamento Guerzoni 2. 8:

*All'articolo 1 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserire, dopo la parola sono la parola istituzioni.*

0. 2. 8. 1.

Soave.

Il Presidente Mauro SEPIA ritiene che possa essere senz'altro proficuo, ai fini di un più ordinato andamento dei lavori, invitare il relatore a elaborare una proposta che possa rappresentare un punto di mediazione tra le varie esigenze emerse nel dibattito. Per questo motivo propone, e la Commissione acconsente, di accantonare l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3, rispetto al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti;

b) le facoltà come sede di programmazione e coordinamento generale delle attività didattiche e di decisione sugli organici del personale docente ad esse attribuiti;

c) i dipartimenti come strutture di base delle attività di ricerca;

d) i criteri e le procedure per la costituzione delle strutture didattiche preposte alla programmazione, gestione e verifica dell'attività dei corsi di studio, nonché i criteri e le procedure per la costituzione e la gestione delle strutture scientifiche e di servizio;

e) le forme di partecipazione degli studenti alle deliberazioni attinenti alla programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica, l'attuazione del diritto allo studio, l'organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, nonché alla definizione del regolamento didattico di ateneo e del regolamento degli studenti.

2. Lo statuto può prevedere le modalità attraverso le quali gli organi collegiali eleggono nel proprio seno giunte esecutive, nonché le funzioni e le attribuzioni di queste ultime.

3. 7.

Soave, Guerzoni, De Julio, Gelli.

*All'articolo 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) le strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari dalla legge n. 341 del 1990.

3. 1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

*All'articolo 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) le funzioni consultive e deliberative del senato degli studenti.

3. 4.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

3. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

*All'articolo 3, alla fine del comma 2, inserire le parole ed ai centri interdipartimentali la cui attività è d'interesse generale per l'ateneo.*

3. 8.

Guerzoni, Soave, Gelli, Sangiorgio.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

Lo statuto di ateneo e deliberato, sentito il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico così integrato:

a) da tutti i direttori dei dipartimenti e degli istituti;

b) da tanti rappresentanti - dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, eletti, rispettivamente, dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, in modo da assicurare, insieme ai membri del senato accademico e ai direttori dei dipartimenti e degli istituti di cui al punto a), identica rappresentanza ai professori ordinari ed associati e, nel loro insieme, ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed anche un'equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo, di cui al comma o dell'articolo 11 della legge 168/89;

c) da rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondente a quello dei professori ordinari, associati, ecc.;

d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nello stesso numero delle altre componenti.

Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 9, 10 e 11 e 16, comma 5 della legge n. 168/89.

Il regolamento elettorale per costituire il senato accademico integrato è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. 3.

Mattioli, Scalia, Tamino.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Lo statuto adotta la procedura di revisione stabilita all'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera a) del comma 1.

5-bis. Per la revisione delle rimanenti materie di cui al comma 1, lo statuto adotta una procedura semplificata, indicando altresì gli organi competenti a provvedervi.

5-ter. Nel caso di mancata elezione del senato accademico integrato di cui all'articolo 16, comma 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro 30 giorni, un commissario, il quale provvede ad indire le elezioni per la costituzione del Senato accademico integrato.

5-quater. Nel caso di mancata approvazione dello statuto entro un anno dalla data della costituzione del Senato accademico integrato, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede allo scioglimento del Senato e alla nomina, entro 30 giorni, di un commissario, il quale provvede alla indizione di nuove elezioni.

3. 9.

Guerzoni, De Julio, Gelli, Soave.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

6. Lo statuto disciplina le modalità di organizzazione e finanziamento delle attività sportive in ambito universitario, non-

ché le modalità di gestione degli impianti sportivi. E abrogata la legge 28 giugno 1977, n. 394.

7. Per l'anno 1991 alla ripartizione tra le università dello stanziamento iscritto nel capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi sentita la conferenza permanente dei rettori. Per gli anni successivi le modalità di ripartizione vengono indicate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato.

3. 6.

Sangiorgio, Guerzoni, Soave, Gelli, Pinto.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente), osserva preliminarmente che anche in ordine all'articolo 3 si presentano problemi analoghi a quelli ora emersi esaminando l'articolo 2.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) condivide l'opportunità che anche su tale articolo si effettui un'opera di razionalizzazione che, peraltro, appare più semplice rispetto all'articolo 2. Ritiene in particolare che il testo dell'articolo 3 andrebbe semplificato rinviando ad altro articolo la definizione delle facoltà e dei dipartimenti, diversamente da come proposto nell'emendamento Soave 3.7 del quale appare invece condivisibile il secondo comma.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), illustrando il suo emendamento 3.7, ritiene anzitutto opportuno che venga previsto all'articolo 3 la definizione delle facoltà e dei dipartimenti. Gli aspetti più innovativi del suo emendamento riguardano però la definizione delle strutture didattiche, come strutture preposte alla programmazione, gestione e verifica dell'attività dei corsi di studio, e l'indicazione delle forme di partecipazione degli studenti alle deliberazioni che attengono alla programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica, all'attuazione del diritto allo studio nonché alla definizione del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento degli studenti. Si dichiara non contrario pregiudizialmente a collocare le lettere d) ed e) in un'altra parte del provvedimento, pur ribadendo la necessità di recepire tali novità. Anche su questi punti, il relatore potrebbe utilmente lavorare per raccordare il contenuto del suo emendamento 3.7 con il testo dell'articolo 3 approvato dal Senato.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) concorda con il metodo proposto di operare modifiche rispetto al testo del Senato che rappresentino degli innesti piuttosto che delle riscritture; si tratta di una scelta non soltanto di tecnica legislativa ma anche di carattere culturale; esprime in questo quadro stavore rispetto a drastiche riformulazioni del testo.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde), nel far presente che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3 mirano a specifici miglioramenti del testo, illustra il suo emendamento 3.3 che ritiene tocchi un aspetto centrale e cioè la revisione delle modalità di integrazione del senato accademico. Si tratta di una questione fondamentale rispetto alla quale è singolare che non siano stati pre-

sentati emendamenti da parte di altri gruppi di opposizione. Il senato accademico infatti, così come integrato ai sensi della legge n. 168, appare una struttura del tutto autoritaria e non democratica.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale), nel concordare con il deputato Mattioli sull'opportunità di prevedere un'integrazione diversa del senato accademico, sottolinea come alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo sul provvedimento concernono esplicitamente la partecipazione attiva degli studenti. Il senato studentesco non può essere infatti considerato una sorta di ghetto ma devono essere previste delle reali forme partecipative della componente studentesca.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) ribadisce anzitutto che gli emendamenti presentati dal suo gruppo derivano dall'insoddisfazione rispetto al testo approvato dal Senato, del quale si propongono sostanziali modifiche.

In risposta al deputato Mattioli, osserva che appare giuridicamente del tutto improprio proporre in questa sede la modifica del Senato accademico, trascurando il fatto che si ha a che fare con organi legittimamente costituiti e già operanti; modificare la composizione nel pieno dell'attività rappresenterebbe una scelta irresponsabile e di mera propaganda politica.

Sottolinea inoltre l'importanza delle lettere d) ed e) dell'emendamento 3.7 di cui è cofirmatario, che attengono alla definizione delle strutture didattiche e alla definizione delle forme di partecipazione degli studenti alle deliberazioni che attengono la programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica; tutto ciò non implica alcuna sfiducia nel Senato studentesco ma ritiene che i problemi attinenti a tale organo debbano essere affrontati non in tale articolo ma all'interno dell'articolo 10.

Illustra quindi il suo emendamento 3.9 che affronta un tema centrale, e cioè la definizione delle procedure di revisione dello statuto e dei regolamenti, non previsto nel testo approvato dal Senato. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 3.6, di cui è cofirmatario, il quale, superando un'altra lacuna del testo del Senato, domanda allo statuto la disciplina delle attività sportive in ambito universitario, un tema importante che non può essere certo ignorato in una legge sull'autonomia universitaria.

Il Presidente Mauro SEPIA ritiene che dall'esame svolto nella seduta odierna emerga con chiarezza l'esigenza di procedere ad un'operazione di semplificazione e di razionalizzazione del testo. Suggerisce pertanto l'opportunità, anche per quanto riguarda l'articolo 3, di affidare al relatore il compito di procedere ad una ipotesi di formulazione complessiva del testo ed accantonare pertanto l'esame di tale articolo.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di accantonare l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) raccomanda al relatore, nella sua funzione di elaborare una proposta di testo complessivo dell'articolo 3, di tenere nel debito conto l'emendamento 3.3 presentato dal suo gruppo, volto a correggere le modalità di integrazione del Senato accademico che nell'attuale composizione, lo ribadisce, risulta del tutto sbilanciato.

Il Presidente Mauro SEPIA, in considerazione dello stretto legame esistente fra gli articoli 2 e 3, oggi accantonati, ed i successivi articoli, ritiene che non si possa non rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà calendarizzata dall'Ufficio di Presidenza, già convocata per oggi.

Raccomanda inoltre, per garantire un più ordinato e proficuo andamento delle sedute, che eventuali ulteriori emendamenti al provvedimento siano presentati entro la giornata odierna, in modo da consentire in particolare al relatore e al Governo di prenderne visione in tempo utile.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 maggio 1991, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Mauro SEPIA. — Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

(Segue dell'esame e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPIA ricorda che nella seduta del 23 maggio scorso la Commissione ha approvato l'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 (gli emendamenti riferiti a tali articoli risultano pubblicati, in pari data, nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*) sono stati accantonati per consentire al relatore di procedere ad una ipotesi di formulazione complessiva del testo relativo.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Funzioni delle università).

1. Le università sono istituzioni dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria e contabile, e non perseguono fini di lucro; essi si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca, che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia e di libertà.

4. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione dei servizi connessi e per contribuire ad assicurare il pieno godimento del diritto allo studio da parte degli studenti, possono, anche in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, stipulare convenzioni contrattate con i quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un singolo coordinato di progetti o di un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

5. Le università assicurano il conferimento delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398.

6. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati as-

sicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

2. 12.

Il Relatore.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) osserva che la nuova formulazione dell'articolo 2 presentato dal relatore recepisce alcune delle esigenze emerse nel corso del dibattito svoltosi nella scorsa seduta. Ritiene peraltro che esso debba essere migliorato nel senso di prevedere una maggiore attenzione agli atenei che presentino più carenze, nonché delineando meglio i soggetti a cui compete la responsabilità di distribuzione delle risorse.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) chiede alcuni chiarimenti al relatore anzitutto in ordine alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 2 contenuta nell'emendamento 2. 12. Ritiene inoltre che il contenuto del comma 3 sia in realtà già espresso nel comma 1, e chiede che il relatore chiarisca il significato del nuovo comma 5.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ritiene che, con riferimento all'emendamento 2. 12 del relatore, andrebbe meglio specificato al comma 2 che la distribuzione delle risorse riguarda anche gli enti di ricerca.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) sottolinea anzitutto che il nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal relatore appare molto più simile a quanto previsto nel regio decreto del 1933. Ritiene in particolare che al comma 4 vada previsto il riferimento agli asili nido all'interno dell'organizzazione di servizi connessi curati dalle Università, mentre la formulazione del comma 6 non garantisce adeguate forme di trasparenza. Su queste materie preannuncia la presentazione di specifici subemendamenti.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), rispondendo ai rilievi che sono stati mossi al suo emendamento 2. 12, deve anzitutto sottolineare come non sia stato agevole cercare di conciliare le diverse esigenze. Ribadisce in particolare, al comma 1, la definizione delle Università come istituzioni dotate di personalità giuridica, senza ulteriori specificazioni: la capacità dell'ente infatti o esiste o non esiste e, di per sé, è limitata solo dalla natura dell'ente stesso.

Per quanto riguarda i rilievi mossi dal deputato Mattioli, la presente che si è ritenuto più opportuno non specificare nel dettaglio la distribuzione delle risorse alle Università più svantaggiate sia per un motivo di tecnica legislativa, trattandosi di una legge di carattere generale, sia, nel merito, perché una riserva ampia a favore delle Università del Meridione è già prevista nella legge sulla programmazione.

Ritiene inoltre che la formulazione del comma 2 del suo emendamento 2. 12 metta in evidenza come lo Stato sia l'ente erogatore per eccellenza delle risorse sia alle università statali sia a quelle non statali, nel rispetto dei principi di obiettività e di imparzialità. Rispondendo al chiarimento chiesto dal deputato Soave osserva inoltre che è stato soppresso, sempre nel comma 2, l'inciso « nei diversi campi disciplinari » che appare ultroneo nel contesto della norma.

Per quanto riguarda il comma 3, giudica la formulazione contenuta nel suo

emendamento 2. 12 più sintetica rispetto al testo approvato dal Senato; l'autonomia e la libertà sono i due principi basilari e appare superfluo perciò l'ulteriore riferimento alla libertà di ricerca e di insegnamento (*Commenti del deputato Guerzoni*).

Ribadisce infine di aver perseguito la scelta di un articolo snello, che non si frammenti in eccessive specificazioni; e questo il motivo, tra l'altro, per cui è stato escluso nel comma 4 il riferimento agli asili nido. Anche il comma 6 non pare suscettibile di ulteriori specificazioni, fermo restando il fatto che oltre alle forme di pubblicità legale sono sempre possibili forme di pubblicità volontaria.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI osserva anzitutto, in risposta ad una sollecitazione del deputato Poli Bortone, che gli asili nido dipendono dai comuni e non dalle università.

Per quanto riguarda il comma 6 condivide le osservazioni del relatore; ogni ulteriore forma di pubblicità rappresenterebbe un impegno burocratico spropositato (*Commenti del deputato Poli Bortone*).

Condivide infine il testo del comma 5 dell'emendamento del relatore che prevede un opportuno riferimento alle borse di studio attraverso un esplicito richiamo alla legge n. 398 del 1989 che è solo in apparenza una legge minore.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente), nel prendere atto dei chiarimenti offerti dal relatore e dal Governo, osserva che rimangono tuttavia alcune perplessità sul testo dell'emendamento 2. 12 del relatore. Anzitutto giudica impropria la rubrica dell'articolo 2 laddove, facendo riferimento alle funzioni delle Università, può ingenerare dubbi rispetto alle reali modifiche che sarebbero apportate alle funzioni attualmente svolte dalle Università.

Giudica inoltre il comma 3 pleonastico e pericoloso, mentre nel comma 2 dovrebbe essere specificato più chiaramente che lo Stato garantisce l'autonomia dell'Università attraverso la distribuzione delle risorse.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) presenta la seguente riformulazione del suo emendamento 2. 12, sottolineando che, alla luce del dibattito svoltosi, la denominazione della rubrica dell'articolo in esame sarà affrontata in altro momento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Le università sono istituzioni dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e non perseguono fini di lucro; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 19 novembre 1990, n. 341, 30 novembre 1989, n. 398 e 7 agosto 1990, n. 245, le università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione dei servizi connessi e per contribuire ad assicurare il pieno godi-

mento del diritto allo studio da parte degli studenti, possono, anche in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, stipulare convenzioni e contratti con i quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinato di progetti o di un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

2. 12.

Il Relatore.

Il Presidente Mauro SEPPA avverte che a tale emendamento risultano presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 2. 12 del relatore, al comma 2 sostituire le parole da: alle università non statali fino alla fine del comma con le seguenti: alle università ed istituti superiori liberi che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.*  
0. 2. 12. 2.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

*All'emendamento 2. 12 del relatore, al comma 3 dopo le parole: centri interuniversitari aggiungere le seguenti: asili nido.*  
0. 2. 12. 1.

Poli Bortone.

*All'emendamento 2. 12 del relatore, al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: le convocazioni sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.*  
0. 2. 12. 4.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

*All'emendamento 2. 12 del relatore, al comma 4, sostituire le parole da: assicurando fino a: pubblicità con le seguenti: prevedendo per esse e in generale per le fonti di finanziamento delle università definite forme di pubblicità.*  
0. 2. 12. 3.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

*All'emendamento 2. 12 del relatore, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento alla formazione finalizzata ed ai servizi didattici integrativi, non alle forme di collaborazione esterne di cui agli articoli 6 ed 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.*  
0. 2. 12. 6.

Mensorio.

*All'emendamento 2. 12 del relatore, aggiungere in fine il seguente comma:*

4-bis. Ogni anno le università pubblicano sul Bollettino ufficiale del Ministero l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono forme di collaborazione, specificando l'entità delle contribuzioni finanziarie, la denominazione degli eventuali progetti di collaborazione scientifica, didattica e di servizio e le specifiche strutture di ateneo con cui tali collaborazioni sono effettuate.  
0. 2. 12. 5.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 0. 2. 12. 1 e 0. 2. 12. 2 dei quali ribadisce le finalità.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo comunista-PDS), con riferimento al subemendamento Poli Bortone 0. 2. 12. 1, condivide l'esigenza che le Università assicurino anche servizi per favorire pari opportunità per studenti e studentesse. Non ritiene invece adeguato né dal punto di vista pedagogico, né da quello istituzionale - considerato che le competenze sono affidate ai comuni - al fine di creare servizi legati al territorio, proporre l'istituzione di asili nido all'interno dell'Università. Sarebbe meglio prevedere un'affermazione di principio, esplicitando nella legge sul diritto allo studio la necessità che le Università organizzino concreti servizi di sostegno per favorire la frequenza sia degli studenti che delle studentesse.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) esprime la sua contrarietà al subemendamento Poli Bortone 0. 2. 12. 1, non ritenendo coerente con l'impianto generale della legge uno specifico riferimento agli asili nido.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) annuncia il suo voto favorevole al subemendamento 0. 2. 12. 1 ritenendo che tale tematica vada senz'altro recuperata all'interno della legge attuale che acquisirebbe così un elemento di maggiore concretezza.

Essendo stato ritirato il subemendamento 0. 2. 12. 2, la Commissione respinge il subemendamento 0. 2. 12. 1.

Avendo il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) invitato a ritirare il subemendamento 0. 2. 12. 4, il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) fa presente che il suo subemendamento si limita unicamente a prevedere quanto già previsto nel regio decreto n. 1592 del 1933.

La Commissione respinge i subemendamenti Poli Bortone 0. 2. 12. 4 e 0. 2. 12. 3, mentre vengono ritirati i subemendamenti Poli Bortone 0. 2. 12. 5 e Mensorio 0. 2. 12. 6.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) esprime riserve sul testo proposto dell'articolo 2 in quanto ritiene che andrebbe meglio specificato il riferimento agli enti di ricerca, un comparto che appare invece sottostimato in tale articolo.

Dopo che i deputati Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) e Gianni MATTIOLI (gruppo verde) hanno annunciato il voto favorevole all'emendamento 2. 12 del relatore ed il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) ha espresso il voto contrario del suo gruppo, la Commissione approva l'emendamento 2. 12 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2; risultano così preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Si passa quindi all'articolo 3, i cui emendamenti risultano pubblicati nel Bollettino della Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 maggio scorso.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 volto a recepire le varie esigenze emerse nel dibattito della scorsa seduta, del quale illustra la portata e le linee guida:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Autonomia statutaria).

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari dalla legge n. 341 del 1990;

e) le funzioni consultive e deliberative del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto può prevedere le modalità attraverso le quali gli organi collegiali eleggono nel proprio seno giunte esecutive, nonché le funzioni e le attribuzioni di queste ultime.

3. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti.

4. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme scientifiche - compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti - riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

5. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Lo statuto adotta la procedura di revisione stabilita dall'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera a) del comma 1. Per la revisione delle rimanenti materie di cui al comma 1, lo statuto adotta una procedura semplificata, prevedendo comunque il potere di iniziativa del senato accademico ed il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

3. 11.

Il relatore.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI, nel concordare con l'emendamento proposto dal relatore, osserva che l'esigenza prospettata nella precedente seduta di prevedere idonee procedure per l'adozione dello statuto potrebbe essere eventualmente soddisfatta nel quadro delle norme transitorie e finali.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente), in riferimento all'emendamento 3. 11 del relatore, sottolinea anzitutto che la lettera b) potrebbe essere opportunamente fusa con la lettera d), mentre ritiene opportuna una nuova formulazione della lettera e) che preveda anche il riferimento ad altre forme di partecipazione studentesca.

Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI ritiene condivisibile l'esigenza di una più compiuta formulazione della

lettera e), anche se va identificato il modo migliore di una sua riscrittura.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente), nel dare atto dello sforzo compiuto dal relatore con il suo emendamento, osserva che rimane però l'esigenza, all'interno della legge, di prevedere la definizione delle facoltà e dei dipartimenti; non ritiene invece soddisfacente la riformulazione proposta della lettera e) in quanto occorre affidare pienamente agli studenti la scelta delle forme di partecipazione, senza indicare come organo il Senato studentesco: preannuncia a tale scopo la presentazione di un apposito subemendamento.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) concorda sull'opportunità di una riformulazione della lettera e) che tenga conto dell'esigenza di affidare all'autonomia degli studenti la scelta dei modi di partecipazione; ritiene a tal proposito condivisibili le osservazioni del deputato Guerzoni sottolineando, per maggiore snellezza, l'utilità di sopprimere il riferimento all'articolo 10.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) ritiene opportuno un accantonamento del comma 5 dell'emendamento 3. 11 del relatore che è bisogno di un radicale ripensamento. Come già affermato nella precedente seduta, giudica del tutto inaccettabile il Senato accademico, così come integrato ai sensi della legge n. 168; la legge in esame non può non prevedere decisivi miglioramenti nel senso indicato dal suo emendamento 3. 3.

Dopo che il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) ha osservato che le modifiche proposte dal deputato Mattioli appaiono del tutto impraticabili in considerazione del fatto che molti degli statuti sono già stati emanati secondo le modalità previste dalla legge n. 168, il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), nel condividere le osservazioni del relatore, fa presente che il suo gruppo non ha presentato sull'argomento specifici emendamenti proprio perché li riteneva del tutto improponibili. Se tuttavia le modifiche proposte dal deputato Mattioli saranno ritenute ammissibili, il suo gruppo chiederà che venga previsto il contestuale abbinamento di una specifica proposta di legge di modifica dell'articolo 16 della legge n. 168.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) nel sottolineare l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento all'articolo 16, comma 4, della legge n. 168, condivide le osservazioni del deputato Mattioli sulla necessità di prevedere un'integrazione diversa del Senato accademico che contribuisca ad evitare ingiuste disparità di trattamento fra i docenti.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ritiene che la questione sollevata in ordine ad al comma 5 dell'emendamento 3. 11 del relatore non sia di carattere meramente tecnico, ma rappresenti un problema che va affrontato nel merito; il proposito giudica imprescindibile tornare ai criteri naturali dei concorsi per i docenti.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), di fronte alle diversità di posizioni emerse nel dibattito, precisa che la disciplina attualmente in vigore è quella prevista dalla legge n. 168 e lo statuto continuerà ad essere emanato secondo le norme ivi previste sia che si mantenga il comma 5 del suo emendamento sia che lo si sopprima.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) ribadisce che l'articolo 16 della legge n. 168 è una norma di carattere transitorio e va perciò sostituita con una nuova disciplina a regime. Il problema ha una valenza politica e non procedurale: si tratta di dare un vero assetto democratico all'Università.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) ritiene che, come osservato in precedenza dal ministro Ruberti, l'esigenza prospettata potrà essere soddisfatta attraverso un'apposita disposizione transitoria. Il problema va affrontato in quella sede; in caso contrario, qualora si considerino ammissibili già in questa sede gli emendamenti per modificare l'articolo 16 della legge n. 168, il suo gruppo chiederà subito l'abbinamento delle proposte di legge già presentate in materia.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI intende anzitutto precisare che l'articolo 16 della legge n. 168 prevede esplicitamente la composizione dell'organo cui spetta il compito di emanare lo statuto. Il riferimento ad una futura legge di attuazione concerneva unicamente l'approvazione di una legge-quadro di attuazione dei principi di autonomia, ma non consente di rimettere in discussione la composizione dell'organo costitutivo che rappresenta un problema risolto definitivamente dallo stesso articolo 16. Questo punto va messo in particolare evidenza per evitare equivoci sull'interpretazione dell'articolo.

Altra questione è invece quella riguardante eventuali proposte di modifica dell'articolo 16; si tratta di un problema del tutto diverso da quello di varare una legge sull'autonomia dell'università, legge che si configura appunto come attuazione, e non modifica, dell'articolo 16. Se non si tengono presenti queste osservazioni, si rischia di confondere i termini del problema, con il rischio di delegittimare gli attuali Senati accademici.

Problema ancora diverso è poi quello concernente il ruolo dei docenti; anche tale problema non va confuso con l'applicazione dell'articolo 16, ma va affrontato invece in modo distinto nel corso dell'esame della legge.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) non condivide le osservazioni del ministro relative all'impossibilità di ridiscutere le funzioni e le competenze del Senato accademico; la scelta operata dall'articolo 16 della legge n. 168 non appare infatti definitiva ed è perciò suscettibile e bisognosa di modifiche.

Dopo che il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) ha precisato che, da un punto di vista tecnico, l'interpretazione dell'articolo 16 avanzata dal deputato Poli Bortone non è in alcun modo accettabile, il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) insiste sull'opportunità di accantonare per il momento la questione o di decidere eventualmente di trasferirla al capo relativo alle norme transitorie.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) non concorda sull'indicazione proposta di rinviare il problema alle norme transitorie, ritenendo che il punto centrale sia quello di una esatta interpretazione dell'articolo 16. Tale articolo va accettato così come è, oppure va modificato. Un mutamento della com-

posizione del Senato accademico in corso d'opera, provocherebbe non pochi problemi, soprattutto con riferimento a quella università che stanno ancora svolgendo le procedure di emanazione dello statuto sulla base della legge n. 168.

Il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC) sostiene che non si può in alcun modo rimettere in discussione l'articolo 16; ciò infatti provocherebbe effetti del tutto negativi sulla vita degli atenei. Ritiene inoltre deviante il collegamento che è stato da alcuni operato con le diverse problematiche relative all'articolo 8; anticipare all'articolo 3 le tematiche proprie dell'articolo 8 è un'operazione del tutto fuorviante.

Il Presidente Mauro SEPPIA ritiene che la modifica, in questa sede, delle procedure previste dalla legge n. 168 rappresenterebbe un problema assai delicato che rischierebbe di arrestare tutto il processo di riforma degli statuti universitari. Ricorda che l'articolo 16 della legge n. 168 è una norma imperativa e non transitoria. Problema diverso è invece quello che concerne il ruolo delle diverse categorie dei docenti; tale problema dovrà essere affrontato all'articolo 8.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), alla luce del dibattito svoltosi, riformula il suo emendamento 3. 11 nei termini seguenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.  
(Autonomia statutaria).

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari dalla legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) la composizione e le competenze del senato degli studenti e le altre forme di partecipazione studentesca.

2. Lo statuto prevede le modalità attraverso le quali gli organi collegiali possono eleggere nel proprio seno giunte esecutive, nonché le funzioni e le attribuzioni di queste ultime.

3. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipendenti.

4. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche - compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti - riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

5. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9,

10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Lo statuto adotta la procedura di revisione stabilita dall'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera a) del comma 1. Per la revisione delle rimanenti materie di cui al comma 1, lo statuto adotta una procedura semplificata, prevedendo comunque il potere di iniziativa del senato accademico ed il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

3. 11.

Il Relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che a tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 3. 11 del relatore, al comma 1, dopo le parole: con la quale aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 168/1989.*

0. 3. 11. 2.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

*All'emendamento 3. 11 del relatore, al comma 1, lettera B), aggiungere le seguenti parole: nonché della organizzazione e funzionamento degli impianti sportivi universitari, finalizzati allo svolgimento di attività sportive, in collaborazione con il C.O.N.I. e gli I.S.E.F.*

0. 3. 11. 6.

Mensorio.

*All'emendamento 3. 11 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera D), con la seguente:*

d) le forme di partecipazione degli studenti alle deliberazioni attinenti la programmazione, gestione e verifica dell'attività didattica, l'attuazione del diritto allo studio, l'organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, nonché alla definizione del regolamento didattico di ateneo e del regolamento degli studenti.

0. 3. 11. 3.

De Julio.

*All'emendamento 3. 11 del relatore, al comma 3, aggiungere all'emendamento in fine le seguenti parole: ed ai centri interdipartimentali la cui attività è d'interesse generale per l'ateneo.*

0. 3. 11. 4.

Guerzoni, Soave.

*All'emendamento 3. 11 del relatore, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché l'inserimento, a domanda, nel ruolo dei ricercatori, degli attuali gettonati, con almeno un biennio di servizio presso i policlinici universitari.*

0. 3. 11. 8.

Mensorio.

*All'emendamento 3. 11 del relatore, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Lo statuto di ateneo e deliberato, sentito il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico così integrato:

a) da tutti i direttori dei dipartimenti e degli istituti;

b) da tanti rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei

ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento eletti, rispettivamente, dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, in modo da assicurare, insieme ai membri del senato accademico, e ai direttori dei dipartimenti e degli istituti di cui al punto a), identica rappresentanza ai professori ordinari ed associati e, nel loro insieme, ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed anche un'equilibrata rappresentanza dell'area scientifico-disciplinare rappresentate nell'ateneo, di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 168/89;

c) da rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondente a quello dei professori ordinari, associati, ecc.;

d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nello stesso numero delle altre componenti.

Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 9, 10 e 11 e 16, comma 5 della legge n. 168/89.

Il regolamento elettorale per costituire il senato accademico integrato e deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

0. 3. 11. 7.

Mattioli, Scalia, Tamino.

*All'emendamento 3. 11 del relatore aggiungere dopo il comma 5 i seguenti:*

3-bis. Lo statuto disciplina le modalità di organizzazione e finanziamento delle attività sportive in ambito universitario, nonché le modalità di gestione degli impianti sportivi. E abrogata la legge 28 giugno 1977, n. 394.

5-ter. Per l'anno 1992 lo stanziamento iscritto nel capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi sentita la conferenza permanente dei rettori. Per gli anni successivi le modalità di ripartizione vengono indicate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato.

0. 3. 11. 5.

Sangiorgio, Guerzoni, Soave, Gelli, Pinto.

La Commissione respinge il subemendamento Poli Bortone 0. 3. 11. 2.

Essendo stato ritirato il subemendamento Poli Bortone 0. 3. 11. 1, la Commissione respinge i subemendamenti Mensorio 0. 3. 11. 6 e De Julio 0. 3. 11. 3.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) illustra il suo subemendamento 0. 3. 11. 4 di cui ribadisce le finalità.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) annuncia il suo voto contrario a tale subemendamento non per il merito, ma in quanto non favorevole ad ulteriori specificazioni del testo.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, il subemendamento Guerzoni 0. 3. 11. 4.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0. 3. 11. 7 che recepisce le esigenze espresse dal movimento studentesco.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) dichiara di astenersi dal voto su tale subemendamento in quanto ritiene che la sua approvazione intralocerebbe le procedure attualmente in corso di approvazione degli statuti universitari.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), sulla base delle considerazioni già espresse nel corso del dibattito, annuncia il suo voto favorevole al subemendamento 0. 3. 11. 7, condividendo se non i dettagli il contenuto di fondo che esso reca.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) annuncia il suo voto favorevole al subemendamento Mattioli 0. 3. 11. 7, mentre i deputati Giancarlo TESINI (gruppo DC) e Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) annunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto contrario.

Il Presidente Mauro SEPIA dichiara il suo voto contrario al subemendamento 0. 3. 11. 7 il quale, se approvato, rappresenterebbe un elemento scardinante della vita universitaria; proprio per questi motivi si sarebbe aspettato una maggiore sensibilità da parte del presentatore.

La Commissione respinge il subemendamento Mattioli 0. 3. 11. 1.

Essendo stato ritirato il subemendamento Mensorio 0. 3. 11. 8 con riserva di trasformarlo in un ordine del giorno, il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo comunista-PDS) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0. 3. 11. 5, sottolineando che non si può rinviare, come proposto dal Governo, alla legge sul diritto allo studio la disciplina delle attività sportive in ambito universitario; tale disciplina deve essere invece esplicitamente affrontata dalla legge in esame proprio perché rappresenta un momento importante della vita universitaria.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente), nel condividere la portata del subemendamento 0. 3. 11. 5, sollecita il relatore ad una più attenta considerazione del tema a lungo trascurato. Non vorrebbe che il vero motivo della contrarietà sia dettato da ragioni non trasparenti, come ad esempio il fatto che i 14 miliardi sono veicolati in un certo modo.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha espresso il suo voto favorevole al subemendamento 0. 3. 11. 5, il deputato Nicola SAVINO (gruppo PSD) sottolinea l'opportunità che la disciplina dell'attività sportiva in ambito universitario vada opportunamente accordata con quanto già previsto dalla legge sugli ordinamenti didattici in cui viene consacrato il principio di autogestione delle attività sportive.

Il Presidente Mauro SEPIA conviene sull'opportunità che il subemendamento in esame vada ricordato con l'articolo 6 della recente legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Per questi motivi propone un accantonamento di tale subemendamento che consenta di effettuare gli opportuni approfondimenti anche per identificare, all'interno della legge, la sede migliore per recuperare le tematiche da esso affrontate.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI condivide l'opportunità di un approfondimento del subemendamento in questione, precisando che da parte del

Governo non vi è alcuna preclusione nel merito.

Essendo stato il subemendamento 0. 3. 11. 5 ritirato con l'intesa di riaffrontare le tematiche da esso recate in altro momento, il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 3. 11 del relatore, intendendosi per prima parte quella compresa dai commi da 1 a 4.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-Pds) ritiene condivisibile la concezione dell'autonomia delineata nei primi quattro commi dell'emendamento 3. 11 del relatore; annuncia perciò il voto favorevole sulla prima parte, mentre sulla seconda parte il suo voto sarà contrario.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) annuncia l'astensione sulla prima parte dell'emendamento 3. 11, motivata dal mancato accoglimento del suo subemendamento 0. 3. 11. 3.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) annuncia l'astensione sulla prima parte dell'emendamento 3. 11 ed il voto contrario sulla seconda parte.

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento 3. 11 del relatore, così come modificato dalle precedenti votazioni dei subemendamenti.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) chiede di votare distintamente i commi 5 e 6 dell'emendamento 3. 11.

Dopo che il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) ha annunciato il suo voto contrario sul comma 5 dell'emendamento 3. 11 del relatore, la Commissione lo approva.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) annuncia il voto favorevole sul comma 6 dell'emendamento 3. 11 in quanto esso recepisce nella sostanza un emendamento presentato dal suo gruppo.

La Commissione approva infine il comma 6 dell'emendamento 3. 11 del relatore.

A seguito dell'approvazione di tale emendamento risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

Il Presidente Mauro SEPIA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 1991, ore 15.40, — Presidenza del Presidente Mauro SEPIA, in di Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPIA ricorda che nella seduta del 30 maggio scorso la Commissione ha approvato l'articolo 3 del disegno di legge n. 5460 assunto come testo base. Passa pertanto all'esame dell'articolo 4 cui sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole da: sono comunque riservate, fino a: didattico-scientifiche, con le seguenti: È riservata al

senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. L'approvazione del senato degli studenti è riservata all'autonomia del senato degli studenti, sentito il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

4. 3. Poli Bortone, Rallo, Servello.

Al comma 1 sostituire le parole da sono comunque riservate fino a didattico-scientifiche con le seguenti Il regolamento degli studenti e le norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche sono approvati dal senato accademico, dopo che su di essi abbiano espresso parere favorevole il consiglio di amministrazione ed il senato degli studenti.

4. 2. Poli Bortone, Rallo, Servello.

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, con le seguenti: sentito il consiglio di amministrazione.

4. 6. De Julio, Soave, Gelli, Guerzoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I regolamenti di ateneo di cui ai comma 1 e 2 sono deliberati dagli organi indicati nello statuto ed emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6 comma 9, 10 e 11 della legge n. 168 del 1989.

4. 1. Mattioli, Scalia, Tamino.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) invita al ritiro i presentatori degli emendamenti De Julio 4. 6 e Mattioli 4. 1; esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI si associa al parere espresso dal relatore.

Essendo stati dichiarati decaduti gli emendamenti Poli Bortoni 4. 2 e 4. 3, il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), aderendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 4. 0 di cui è cotiramatario, pur ribadendo l'opportunità di approfondire nel prosieguo dell'esame la disciplina del senato degli studenti prevedendo una normativa più flessibile.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) insiste sulla votazione del suo emendamento 4. 1, la cui formulazione è più adeguata allo spirito della legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento 4. 1 ed approva l'articolo 4 nel testo del Senato.

Si passa quindi all'articolo 5, al quale risultano presentanti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

#### EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 1 DEL RELATORE.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'attuazione del disposto del comma 3 dell'articolo 11 sono disposte le forme di pubblicità previste dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

0. 5. 5. 1. Poli Bortone, Rallo, Servello.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. L'autonomia didattica delle università è esercitata nel rispetto della legge 19 novembre 1990, n. 341.

\* 5. 5. Il relatore.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Autonomia didattica).

1. L'autonomia didattica delle università è esercitata nel rispetto della legge 19 novembre 1990, n. 341.

\* 5. 4. De Julio, Soave, Guerzoni, Gelli, Sangiorgio.

Aggiungere il seguente comma:

2. Le università concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri ed internazionali per ogni forma di cooperazione didattica, previo parere favorevole della Commissione nazionale di controllo sulla ricerca e la didattica, di cui al successivo articolo 13-bis.

5. 2. Poli Bortone, Rallo, Servello.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni d'esame di profitto, diploma e laurea sono presiedute da un professore di ruolo.

\* 5. 6. Viti, Ferrari Bruno.

Aggiungere in fine il seguente periodo: Le Commissioni d'esame di profitto diploma e laurea sono presiedute da un professore di ruolo.

\* 5. 1. Cafarelli.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5. 5 e dell'identico emendamento De Julio 5. 4; invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Cafarelli 5. 1 e Viti 5. 6; esprime parere contrario sugli altri emendamenti e subemendamenti.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI concorda con il parere espresso dal relatore.

I deputati Vincenzo VITI (gruppo DC) e Francesco CAFARELLI (gruppo DC), aderendo all'invito del relatore, ritirano gli identici emendamenti 5. 1 e 5. 6, pur sottolineando la necessità di un ripensamento più generale delle problematiche da essi recati nel corso dell'esame dei successivi articoli.

Essendo stati dichiarati decaduti il subemendamento Poli Bortone 0. 5. 5. 1, nonché il successivo emendamento Poli Bortone 5. 2 la Commissione approva gli identici emendamenti De Julio 5. 4 e 5. 5 del relatore, interamente sostitutivi dell'articolo 5.

Si passa quindi all'articolo 6 cui risulta presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

**Art. 6.**

*(Relazione sull'attività didattica).*

1. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività didattica di ateneo, elaborata secondo modalità definite dallo statuto e corredata dei pareri del senato accademico e dell'organismo di cui al comma 2.

2. Lo statuto prevede la costituzione di organismi i quali fissano i parametri per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse. Tali organismi utilizzano i parametri di valutazione ai fini dell'emanazione del parere di cui al comma 1. Il senato accademico si avvale dell'attività dell'organismo di valutazione ai fini della elaborazione del programma di sviluppo di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).

6. 1.

Guerzoni, Soave, De Julio.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 6. 1 di cui illustra le finalità e la portata, il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) si dichiara perplesso sulla formulazione dell'emendamento in esame osservando che, pur essendo pienamente d'accordo sul fatto che l'attività didattica debba avere strumenti di registrazione e di controllo, non sembra che l'articolo 6 rappresenti la sede più idonea per tale innovazione.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI condivide le perplessità espresse dal relatore in ordine all'emendamento 6. 1. Se infatti può apparire opportuno in-

serire nella legge uno stimolo all'autovalutazione, non ritiene che questo risultato possa essere raggiunto ipotizzando un meccanismo permanente di autocontrollo che rischierebbe invece di irrigidire maggiormente la struttura universitaria. Sarebbe più opportuno, al contrario, accentuare l'autonomia degli atenei anche per quanto riguarda la scelta dei meccanismi di autovalutazione ritenuti più idonei.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente), pur prendendo atto delle osservazioni del ministro, insiste sulla portata del suo emendamento 6. 1 che contribuirebbe a scegliere il testo dell'articolo 6 approvato dal Senato che appare eccessivamente burocratico. Il suo emendamento infatti enfatizza le responsabilità del Rettore, ma lascia agli statuti l'opportuna autonomia circa l'adozione degli strumenti necessari. Ribadisce che il rischio reale è quello di prevedere strumenti di valutazione generici; al contrario, gli organismi previsti nel suo emendamento si prefigurano proprio come organismi tecnici, i quali fissano i parametri per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta, del grado di rendimento e della produttività nell'impiego delle risorse.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI ribadisce le proprie perplessità in ordine all'inopportunità di affidare alle singole università il compito di fissare i parametri. I problemi di valutazione dell'efficacia dell'attività svolta sono infatti molto complessi e non possono essere risolti sulla base di parametri variabili dato che impedirebbero la confrontabilità dei risultati.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente), nel condividere le osservazioni del deputato Guerzoni, sottolinea che nell'emendamento 6. 1 la responsabilità del rettore viene chiaramente configurata. Se forse, come sottolineato dal ministro, non è opportuno prevedere nuovi organismi, occorre però evitare di prevedere strumenti di valutazione troppo ge-

nerici. In questa prospettiva, evidenzia l'importante collegamento esistente tra l'articolo 6 ed i successivi articoli 21 e 22.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) condivide l'opportunità di prevedere nella legge la fissazione di parametri del grado di rendimento dell'attività didattica.

Il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC), nel condividere in parte le finalità a cui è ispirato l'emendamento 6. 1, giudica importante introdurre nel testo della legge elementi di valutazione; peraltro andrebbe messa a punto una formulazione migliore.

Il deputato Nicola SAVINO (gruppo PSI) sottolinea il carattere fortemente tecnico della valutazione; per questo motivo sarebbe opportuno prevedere che i criteri siano fissati da un apposito istituto nazionale di valutazione.

Il deputato Francesco CASATI (gruppo DC) evidenzia l'opportunità di collegare l'inserimento, che appare condivisibile, di elementi di autovalutazione all'interno dell'università, con la possibilità da parte del Ministero di operare verifiche esterne.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), riassumendo i termini del dibattito svoltosi, osserva che sono stati posti in rilievo due problemi. Anzitutto quello relativo alla natura della valutazione, rispetto al quale appare senz'altro imprescindibile che essa vada fissata su parametri omogenei ed obiettivi. L'articolo 21, in questa prospettiva, appare significativo anche per favorire l'affermarsi di una cultura della valutazione.

In secondo luogo, il dibattito si è incentrato su quali siano le soluzioni proceduralmente più opportune per il raggiungimento di tali finalità.

Tenendo conto delle varie esigenze emerse, presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 una relazione sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

2. Lo statuto prevede strumenti per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, dal grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 21.

3. Le relazioni ed il parere di cui al comma 1 utilizzano i predetti strumenti di valutazione.

6. 2.

Il Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6. 2 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 6: risulta così assorbito l'emendamento Guerzoni 6. 1.

Il Presidente Mauro SEPPIA rinviava quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Sul lavori della Commissione.**

Il deputato Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), nella sua qualità di relatore sul provvedimento sull'autonomia dell'università, propone di anticipare l'orario di inizio della seduta in sede referente, prevista per giovedì 20 maggio prossimo, avente per oggetto il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge concernente l'autonomia dell'università, in modo che la Commissione possa disporre di uno spazio temporale più ampio per l'esame del menzionato provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA propone pertanto che la seduta in questione abbia inizio alle ore 9.

La Commissione acconsente.

**UNIVERSITA' DEMOCRATICA** é l'unica agenzia che riporta i resoconti parlamentari relativi alla discussione e alla votazione degli articoli delle leggi riguardanti l'università.

Questa informazione-documentazione comporta uno sforzo economico aggiuntivo particolarmente gravoso per una iniziativa fondata esclusivamente sui contributi volontari degli operatori universitari.

La riproduzione dei resoconti relativi alla discussione e alla votazione degli altri articoli della legge sull'autonomia dipenderà dai contributi che nel frattempo perverranno.

## IL "NUOVO" PROGETTO DI RUBERTI SULLA DOCENZA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGGE: "NORME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI RICERCATORI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA"

BOZZA DI LAVORO

TITOLO I - RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI DI RUOLO

### Art. 1

(Dotazioni organiche dei professori universitari e dei ricercatori)

1. Le dotazioni organiche del ruolo nazionale dei professori universitari di prima e di seconda fascia, così come determinate in base alla legislazione vigente, sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro. Le dotazioni organiche di ateneo sono ripartite tra la facoltà dal Senato accademico nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle assegnazioni già effettuata per il personale in servizio e per quello in corso di reclutamento con concorsi già banditi. Le facoltà attribuiscono i posti in organico non coperti ai diversi raggruppamenti disciplinari.

2. Per "raggruppamenti disciplinari" si intendono i raggruppamenti disciplinari definiti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n.341, i settori scientifico-disciplinari previsti dallo stesso articolo.

### Art. 2

(Procedure di reclutamento)

1. Il reclutamento dei professori universitari di ruolo, di prima e di seconda fascia, avviene esclusivamente per concorso nazionale e chiamata della singola università, secondo le norme della presente legge.

2. A tal fine ogni anno sono costituite, per ciascuna fascia e per ciascun raggruppamento disciplinare, commissioni nazionali di concorso, composte ai sensi dell'articolo 3.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le università comunicano al Ministero i posti in organico, distinti per fascia e per raggruppamento disciplinare, che intendono coprire nel corso del successivo biennio.

4. Entro il 31 marzo dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, il Ministro, con proprio decreto, sentito il CUN, bandisce il concorso di reclutamento.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, sono costituite le commissioni, con procedure elettive e con l'esclusione di qualsiasi sorteggio.

6. Entro il 31 marzo dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei

professori da reclutare, le commissioni formulano, a seguito di valutazione comparativa dei titoli scientifici e del curriculum dei candidati, nonché, per l'accesso alla fascia dei professori associati, dello svolgimento delle prove di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, una lista di abilitati, in numero non superiore ai posti disponibili, aumentato del 15 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

SOLUZIONE ALTERNATIVA PER LA PARTE FINALE DEL COMMA 6

Dopo le parole "11 luglio 1980, n.382" sostituire con le seguenti:

"una lista di vincitori, in numero non superiore ai posti disponibili".

7. Entro il 30 settembre dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare le facoltà chiamano per la copertura dei posti disponibili, scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati (tra i vincitori) che ne abbiano fatto domanda.

8. L'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata. Per il secondo anno del biennio la chiamata deve comunque avvenire entro il 30 settembre. Sono abrogate le disposizioni che attribuivano al Ministro il potere di nominare di ufficio nelle università nelle quali non si è proceduto alla chiamata. (questa norma dovrebbe essere eliminata qualora si accolga la seconda alternativa all'art.2, comma 6)

9. In seguito alla chiamata delle facoltà, le università, con decreto del rettore, provvedono alla nomina dei professori, che sono, comunque, iscritti, a cura del Ministero, nell'apposito ruolo nazionale.

10. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia.

### Art. 3

(Criteri per la formazione delle commissioni di concorso)

1. La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il numero dei membri da eleggere per ciascuna commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a nove. Qualora per uno o più raggruppamenti disciplinari sia deciso, su parere del CUN, di mettere a concorso un numero di posti superiore a dieci, salvo comunque un numero massimo di quattordici posti, possono essere costituite commissioni con un numero di membri più elevato, fino ad un massimo di quindici. Tali commissioni si suddividono in sottocommissioni al fine di effettuare una preselezione dei candidati in base a criteri oggettivi predeterminati, salva la valutazione dell'intera commissione ai fini della formazione delle liste degli abilitati (vincitori). Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque membri supplenti.

3. Per i concorsi a professore di prima fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori ordinari e dirigenti di ricerca degli enti di ricerca.

4. Per i concorsi a professore di seconda fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori universitari di ruolo e ricercatori dei due livelli superiori degli enti di ricerca. E' assicurata ai professori ordinari e straordinari e ai dirigenti di ricerca degli enti di ricerca la maggioranza assoluta dei posti.

5. I raggruppamenti disciplinari non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materia dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

6. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

7. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti e corrispondenti livelli dei ricercatori degli enti di ricerca, si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, a professori, a dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti di ricerca professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

#### Art. 4

(Norme particolari per i professori associati con elevata anzianità di servizio)

1. Nei concorsi di reclutamento per posti di professore ordinario, il Ministro può aggiungere,

per ciascun raggruppamento, ai posti di cui all'articolo 2, comma 4, un numero di posti, destinato alla valutazione di professori associati aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, non superiore al 15 per cento del totale dei professori associati aventi i predetti requisiti afferenti al raggruppamento.

2. I candidati sono esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento ai sensi dell'articolo 3. La commissione non può dichiarare, ai fini di cui al presente articolo, un numero di abilitati superiore ai posti aggiunti ai sensi del comma 1.

3. I candidati che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 dichiarati abilitati dalla commissione di concorso possono, su domanda, essere chiamati dalle Facoltà, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 7, a coprire un posto di professore straordinario in soprannumero nella sede di appartenenza, mantenendo la medesima materia di insegnamento. In seguito all'inquadramento dell'interessato nel ruolo dei professori universitari di prima fascia il precedente posto di professore associato potrà essere coperto solo dalla data di collocamento fuori ruolo del medesimo.

#### Art. 4-bis

(Ruolo dei ricercatori universitari)

1. Il ruolo dei ricercatori universitari ha carattere permanente.

2. Il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei ricercatori universitari sono disciplinati dalla normativa vigente.

3. I compiti didattici dei ricercatori universitari sono definiti dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

=====

Questo numero di

## UNIVERSITA' DEMOCRATICA

é stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo  
Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

=====

## BESTIARIO ACCADEMICO

### PADOVA

A Padova, come in qualche altro ateneo, è stata costituita una commissione nel tentativo di prefabbricare lo statuto che spetta invece al senato accademico integrato elaborare in piena autonomia.

La preoccupazione è chiaramente quella di evitare che il senato accademico integrato "vada per i fatti suoi", magari sconvolgendo un tantino l'ordinata gestione delle faccende dell'ateneo.

A Padova questo compito è stato affidato a un gruppo di saggi che saggiamente hanno pensato di ricopiare quanto previsto dall'art. 8 della legge sull'autonomia nella versione approvata al Senato e cioè di lasciare tutto sostanzialmente come sta. D'altronde il relatore della legge, prof. sen. Bompiani, lo aveva detto: "onorevoli colleghi (cioè colleghi professori senatori) sbrighiamoci ad approvare questa legge al Senato perché essa, nell'attesa che venga definitivamente approvata, possa costituire valido punto di riferimento per gli atenei".

Ma, per la verità, qualcosa di proprio questo gruppo di saggi aggiunge. Infatti all'art. 25 della "Bozza dello statuto di Padova" si prevede l'istituzione in ogni facoltà di "almeno un Centro per l'assistenza agli studenti." Questi centri "operano sotto la direzione di un professore, ordinario od associato, e sono composti da tutti i ricercatori della Facoltà o del corso di laurea". "I ricercatori assicurano a turno, nei limiti temporali dei loro doveri d'ufficio, l'apertura del centro per almeno venti ore [quindici ore] settimanali, nei mesi destinati alle lezioni od agli esami."

La legge (comma 2 dell'art. 12 della 341/90) prevede che è "compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente." Quindi i professori e i ricercatori insieme dovrebbero "guidare" il processo di formazione degli studenti. Secondo i saggi padovani, invece, ai professori è affidato il compito di guidare (dirigere) i ricercatori a cui è affidato anche il compito di portieri dei centri.

Al senato accademico integrato i saggi padovani però lasciano (bontà loro) una qualche libertà: quella di decidere se tale apertura debba essere di almeno 20 ore settimanali o di almeno 15 ore settimanali.

A Padova i professori, secondo i saggi padovani, non debbono sprecarsi-perdere tempo a seguire gli studenti. Ad essi invece dovrebbe essere riservato l'alto-impegnativo-faticoso compito di fare da soprintendente.

L'assurdità culturale e legale di tutto ciò è tanto evidente e clamorosa che risulta perfino sorprendente che si possano raggiungere tali limiti di ottusità e prepotenza accademica.

*I quotidiani "Il Giornale", "Italia Oggi" e "Giornale di Sicilia" hanno pubblicato una lettera di denuncia di un'altro arbitrio del senato accademico di Padova riguardante l'attribuzione delle supplenze ai ricercatori (v. "A Padova, ragionevolmente, per un pugno di lire ...", "Università Democratica", maggio 1991, n. 78, p. 6).*

### PERUGIA

A Perugia il Senato accademico ha deliberato (sic!) "per l'applicazione da parte delle Facoltà dei contenuti dell'art. 12 della legge 341/90". In questo uso-abuso del ruolo e di compiti del Senato accademico, l'ateneo perugino non è solo: in tanti atenei i senati accademici deliberano-rilegiferano sulle leggi riguardanti l'università la cui interpretazione e applicazione spetterebbe invece all'esclusiva e autonomia responsabilità dei consigli di facoltà, di corso di laurea e di dipartimento.

La delibera del Senato accademico di Perugia si conclude con un dubbio che lo porta a chiedere "al MURST se il quarto comma dell'art. 12 della legge 341/90, debba essere interpretato nel senso che il ricercatore confermato possa solo partecipare alle sedute di laurea e relazionare sulle tesi, senza poter assegnare a laureandi argomenti per tesi di laurea, o invece possa anche affidare argomenti di tesi e quindi firmare le stesse."

In altri termini, mentre la legge dice con chiarezza che il ricercatore confermato può essere relatore di tesi, il senato accademico di Perugia vorrebbe invece che dicesse che esso può solo essere correlatore. In effetti, una prima versione della legge prevedeva solo quest'ultima possibilità. Poi, per l'iniziativa del movimento dei ricercatori, la legge ha previsto che il ricercatore può essere relatore.

Peraltro, la legge consente solo ai ricercatori di essere relatori: nessuna norma infatti prevede che i professori lo possano essere.

La discriminazione nei confronti dei ricercatori è stata "solo" uno dei tanti arbitri-abusi accademici che, pur privi di un qualsiasi fondamento giuridico, sono diventati prassi diffusa.

Mentre il senato accademico di Perugia non si chiede in base a quale legge i professori possono essere relatori, esso tira fuori invece dubbi su ciò che la legge dice con chiarezza essere compito dei ricercatori. Ci vuole proprio una forte dose di disperata difesa di miseri privilegi accademici per porsi simili dilemmi.

### ROMA

Il consiglio della facoltà di lettere di Roma "La Sapienza" invece non ha dubbi: non è per tutti i ricercatori confermati che la legge prevederebbe la possibilità di essere relatore di laurea ma bensì solo per i ricercatori confermati che abbiano o abbiano avuto la supplenza o l'affidamento di un corso di insegnamento.

Però il consiglio di facoltà di lettere di Roma non è poi così cattivo e perciò concede anche che "i ricercatori confermati che abbiano la responsabilità di un insegnamento all'interno del modulo didattico del tipo a) [modulo costituito da un insegnamento coordinato ad uno o più corsi ufficiali] possono proporre l'assegnazione di tesi su argomenti da loro svolti nell'attività didattica e esserne relatori d'intesa con il titolare del corso, ovvero d'intesa con una commissione nominata dal Dipartimento, qualora con l'accettazione del docente il suo insegnamento sia compreso in una programmazione didattica dipartimentale." Ma la bontà del consiglio di facoltà di lettere di Roma non si ferma qui. Infatti esso prevede anche che "i ricercatori confermati possono essere incaricati, col loro consenso, di seguire tesi di laurea assegnate da un professore ufficiale, e col consenso dello studente, divenirne relatori." [Ovviamente, le sottolineature non sono nel testo del regolamento].

Quanta fantasia per aggirare e non applicare la legge! Insomma, anche il consiglio della facoltà di lettere di Roma si preoccupa di arginare la portata (pare, viste queste reazioni) devastante dell'art. 12 della 341/90. Si vuole, a tutti i costi e con qualsiasi mezzo, porre rimedio a quello che viene vissuto come un cedimento dei baroni-parlamentari che non sono riusciti a impedire che ai ricercatori si desse un pur blando riconoscimento del ruolo docente effettivamente svolto.

Forse che bisogna pensare che la lobby accademico-parlamentare non sia quello strumento di conservazione corporativa dei privilegi accademici che si è sempre creduto? O forse il movimento dei ricercatori, contro ogni aspettativa, è riuscito a lesionare seriamente questo muro di privilegi?

Certo la rabbiosa reazione che qui e là si manifesta nelle università italiane, oltre che indurre a denunciarla politicamente e a ricorrere alla magistratura, non può non fare sospettare che i ricercatori abbiano conquistato qualcosa di veramente significativo.

**VENERDI 12 LUGLIO**  
**1991 a ROMA**  
**ore 10 a Geologia**

**ASSEMBLEA**  
**NAZIONALE**  
**DEI**  
**RICERCATORI**  
**UNIVERSITARI**

**L'ASSEMBLEA E' APERTA A**  
**TUTTE LE ALTRE CATEGORIE**  
**(PROFESSORI, ASSISTENTI,**  
**LETTORI, DOTTORANDI,**  
**PERSONALE TECNICO E**  
**AMMINISTRATIVO, STUDENTI)**

*si prega di riprodurre, affiggere e distribuire questo avviso*